




ZSCHIMMER & SCHWARZ CERAMCO


APPARENTLY INVISIBLE YET CONSTANTLY PRESENT

At every stage of the ceramic production process

A journey through problems & solutions



#68 ETICETTATURA DEI PRODOTTI CHIMICI: GUIDA COMPLETA





ZSCHIMMER & SCHWARZ
CERAMCO

3 | 6

È importante sottolineare che questo sistema ha anche una funzione indirettamente “protezionistica”. Per vendere in Europa non è sufficiente essere conformi alle normative di altri Paesi: è necessario adeguarsi agli standard europei. Questo crea una barriera tecnica all’ingresso che tutela il mercato interno, oltre a garantire elevati livelli di sicurezza.

Nel caso dei biocidi, questa impostazione è particolarmente evidente. Si tratta infatti di prodotti destinati a eliminare organismi nocivi come batteri, virus, funghi o insetti, e proprio per questo richiedono un controllo particolarmente rigoroso. Il riferimento principale in materia è il Regolamento (UE) n. 528/2012, noto come BPR, entrato in vigore nel 2013. Questo regolamento ha sostituito la precedente direttiva, introducendo un sistema più armonizzato e severo a livello europeo. Alla base del BPR, come del REACH, vi è un principio chiaro: nessun prodotto, sia esso biocida o sostanza chimica, può essere immesso sul mercato senza che valutazione e approvazione. Il processo di valutazione è coordinato dall'**ECHA**, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (*European Chemicals Agency*), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. L’autorizzazione richiede la dimostrazione sia dell’efficacia sia della sicurezza del prodotto, attraverso dossier tecnici, test e procedure amministrative che possono comportare investimenti molto elevati. Questo dato è importante perché mostra in modo concreto quanto sia strutturato il sistema europeo di controllo.

2. Biocidi, articoli trattati, sanificanti e normative di settore

Uno degli aspetti più complessi riguarda la distinzione tra diverse tipologie di prodotti, che sono regolati e trattati secondo logiche differenti.

Un **biocida** è un prodotto destinato a distruggere, rendere innocui o controllare organismi nocivi. Per essere immesso sul mercato, deve dimostrare efficacia e ottenere un’autorizzazione specifica per uno o più impieghi. L’autorizzazione, infatti, non è generica ma limitata a usi ben definiti: una sostanza efficace in un determinato contesto potrebbe non esserlo, o non essere autorizzata, in un altro.

Diverso è il caso degli **articoli trattati**, ossia oggetti che sono stati trattati con un biocida o che incorporano intenzionalmente uno o più principi attivi biocidi. Si tratta di prodotti finiti, come tessuti antibatterici, pitture antimuffa, materiali da costruzione protetti o superfici trattate per limitare la proliferazione microbica. In questo caso non si commercializza una sostanza o una miscela, ma un oggetto con una funzione specifica, soggetto a obblighi normativi distinti.

I biocidi e i prodotti che contengono biocidi per la conservazione del prodotto stesso sono soggetti a normative e direttive differenti. Un materiale trattato con un biocida, infatti, non rientra nella direttiva sui biocidi e quindi non deve essere registrato, a differenza del biocida stesso, che deve essere registrato e approvato dall’ECHA. Diversamente, un prodotto classificato come sanificante non necessita di registrazione.

Un ulteriore elemento di complessità riguarda l’uso di termini come “sanificante” o “igienizzante”: si tratta di denominazioni non previste dalla normativa sui biocidi e, per questo motivo, i prodotti così etichettati possono essere liberamente commercializzati.

È inoltre importante chiarire le condizioni di immissione sul mercato degli articoli trattati: essi possono essere venduti solo se i principi attivi biocidi impiegati sono già approvati o in fase di valutazione secondo il regolamento europeo sui biocidi. Questa rappresenta una misura preventiva fondamentale per garantire il controllo delle sostanze utilizzate.

Un caso particolare è rappresentato dai **presidi medico-chirurgici (PMC)**, prodotti registrati a livello nazionale presso il Ministero della Salute. Essi devono dimostrare efficacia e sicurezza e sono



ZSCHIMMER & SCHWARZ
CERAMCO

4 | 6

soggetti a requisiti specifici di registrazione e controllo. Un tipico esempio: amuchina, prodotto che vanta proprietà germicide e biocide.

Non tutti i prodotti seguono le stesse regole. Alcuni settori sono disciplinati da normative specifiche che prevedono requisiti propri e, in alcuni casi, esclusioni rispetto alla normativa generale sulla classificazione ed etichettatura. I cosmetici, ad esempio, possono contenere sostanze con funzione biocida, come i conservanti, ma non sono soggetti all'etichettatura CLP quando destinati all'utilizzatore finale. Lo stesso vale per i medicinali e per i materiali destinati al contatto con alimenti. In questi casi non si tratta di una semplice prevalenza normativa, ma dell'applicazione di quadri regolatori distinti.

Accanto a questi aspetti, è fondamentale considerare il ruolo dei **claim commerciali**. Diciture come "antibatterico", "battericida" o "antimicrobico" non sono semplici formule di marketing: implicano una specifica azione del principio attivo e possono far rientrare il prodotto nella normativa sui biocidi.

3. Etichettatura, scheda di sicurezza e responsabilità

A questo punto è importante distinguere chiaramente anche il tema dell'etichettatura. Nel linguaggio tecnico e normativo, occorre separare l'etichettatura prevista dal regolamento CLP dagli obblighi informativi applicabili ad altre categorie di prodotti. L'etichettatura CLP riguarda esclusivamente sostanze e miscele classificate come pericolose e prevede elementi specifici come pittogrammi, indicazioni di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi P). Essa deve essere visibile, leggibile, resistente e redatta nella lingua del Paese in cui il prodotto è commercializzato.

Tuttavia, l'etichetta da sola non è sufficiente. Il vero cuore informativo è rappresentato dalla scheda di sicurezza, un documento strutturato in sedici sezioni che accompagna il prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. La scheda di dati di sicurezza (SDS) integra e approfondisce queste informazioni, rendendole operative lungo tutta la catena di approvvigionamento.

La scheda identifica il prodotto e il responsabile della sua immissione sul mercato, ma soprattutto fornisce informazioni dettagliate sulla composizione. Le sostanze pericolose devono essere dichiarate, rendendo trasparenti i componenti che determinano il rischio.

La scheda entra poi nel dettaglio delle **azioni da intraprendere in caso di incidente**. Non si limita a indicare che un prodotto è pericoloso, ma spiega cosa fare concretamente. In caso di contatto con gli occhi, ad esempio, viene indicato il lavaggio immediato; in caso di ingestione, può essere specificato che non sempre è corretto indurre il vomito, perché questo potrebbe peggiorare la situazione, soprattutto con sostanze corrosive o che possono causare soffocamento. E così via. Queste indicazioni sono fondamentali nei primi momenti dopo un incidente, quando un intervento corretto può fare la differenza.

La scheda fornisce inoltre indicazioni precise sui **dispositivi di protezione individuale**, che non sono generici ma specifici: tipi di guanti, protezioni oculari, maschere, sistemi di ventilazione, etc. etc. In ambito industriale, queste informazioni sono essenziali per costruire procedure di sicurezza efficaci. Anche lo **stoccaggio** è regolato nel dettaglio. Alcuni prodotti non devono essere esposti a temperature elevate, altri non devono essere conservati vicino a sostanze incompatibili. Un esempio concreto è quello di prodotti acidi e basici che, se messi in contatto a seguito di uno sversamento, possono reagire in modo violento.

La scheda è fondamentale anche in caso di **incendio**. In un contesto industriale, i soccorritori devono sapere quali sostanze sono presenti, perché alcune possono generare fumi tossici o composti pericolosi durante la combustione. Per questo motivo è buona pratica rendere le schede facilmente accessibili. (Ad esempio, presso Z&S Ceramco tutte le schede di sicurezza sono disponibili alla



ZSCHIMMER & SCHWARZ CERAMCO

5 | 6

reception, in prossimità dell'ingresso, in modo da renderle immediatamente disponibili qualora si rendesse necessario visionarle con urgenza).

Un altro aspetto rilevante riguarda l'ambiente. La scheda fornisce indicazioni su biodegradabilità, persistenza e tossicità, aiutando a prevenire contaminazioni.

Infine, include informazioni sul **trasporto**, come la classificazione ADR e le precauzioni da adottare (*Accordo Europeo sul Trasporto di Merci Pericolose su Strada*).

È infine importante ricordare che la scheda di sicurezza non è sempre obbligatoria: per prodotti non pericolosi viene sostituita da una scheda informativa. Tuttavia, quando è obbligatoria, deve essere fornita gratuitamente e deve essere tracciabile: l'azienda deve in qualche modo poter dimostrare di averla consegnata.

Questo introduce un tema cruciale: la responsabilità. Il mancato rispetto degli obblighi normativi può comportare sanzioni significative, non solo economiche ma anche penali nei casi più gravi. Non si tratta quindi di adempimenti formali, ma di elementi che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla responsabilità dell'azienda.

4. UFI, centri antiveneni e gestione delle emergenze

Tra gli strumenti più importanti introdotti negli ultimi anni c'è l'**UFI** (*Unique Formula Identifier*), un codice alfanumerico che identifica in modo univoco una miscela chimica.

Il suo ruolo emerge chiaramente in caso di emergenza. Se una persona ingerisce accidentalmente un prodotto o entra in contatto con esso in modo improprio, il personale sanitario può utilizzare l'UFI per risalire alla composizione della miscela. I centri antiveneni, distribuiti sul territorio, hanno accesso a queste informazioni e possono indicare rapidamente il trattamento più adeguato.

Questo sistema consente di mantenere riservata la formulazione a livello commerciale, ma garantisce che le informazioni critiche siano disponibili quando servono davvero. È uno strumento che dimostra come la normativa non sia solo un vincolo, ma anche un supporto concreto alla gestione delle emergenze.

Oltre alla funzione operativa per i centri antiveneni, l'UFI rappresenta anche un esempio molto chiaro di come l'informazione riportata sul prodotto non sia pensata solo per il consumatore finale. In caso di incidente, quel codice consente di attivare rapidamente una catena di risposta tecnica e sanitaria, trasformando l'etichetta in uno strumento di protezione concreta. Per questo, nel sistema europeo, l'etichettatura non va vista solo come una formalità grafica, ma come parte integrante della gestione del rischio.

Evoluzione della normativa, rischi emergenti e uso improprio delle sostanze

Le sostanze chimiche possono presentare diversi tipi di pericolo: irritazione, corrosione, infiammabilità, tossicità, pericolosità ambientale. A queste si aggiungono categorie più complesse, come i cancerogeni e i tossici per la riproduzione. Il sistema normativo è in continua evoluzione, perché la conoscenza scientifica si sviluppa nel tempo. Alcuni effetti, come quelli legati all'amianto, sono emersi solo dopo decenni. Oggi si cerca di anticipare questi rischi, ma resta inevitabile una componente di evoluzione. Tra le nuove classi di pericolo vi sono ad esempio gli interferenti endocrini, sostanze in grado di alterare il sistema ormonale. Si tratta di un ambito ancora in fase di sviluppo, ma destinato a diventare sempre più rilevante.

Un ulteriore tema riguarda il cosiddetto "dual use": Alcune sostanze, pur avendo applicazioni industriali legittime, possono essere utilizzate per produrre armi chimiche. Per questo motivo esistono restrizioni specifiche, obblighi informativi e limitazioni alla vendita, soprattutto nei confronti dei consumatori.



ZSCHIMMER & SCHWARZ
CERAMCO

6 | 6

Questo carattere dinamico del sistema riguarda anche i biocidi. L'elenco delle sostanze approvate viene aggiornato regolarmente e alcune categorie particolarmente critiche, come le sostanze persistenti o con profili tossicologici complessi, sono soggette a restrizioni sempre più severe. Restano anche aree interpretative non sempre del tutto lineari, come la definizione della funzione primaria biocida o la corretta gestione dei claim commerciali. In molti casi, la valutazione richiede un'analisi prodotto per prodotto, supportata da linee guida e documenti interpretativi. Proprio per questo il settore richiede aggiornamento continuo da parte di aziende, tecnici e operatori.

5. Utilizzo, trasporto e differenze tra utenti

La sicurezza non riguarda solo la composizione del prodotto, ma anche il modo in cui viene utilizzato. In ambito industriale, esistono sistemi di controllo avanzati e procedure strutturate. A livello professionale, il rischio è gestito attraverso competenze specifiche.

Il consumatore, invece, rappresenta il punto più critico, perché utilizza i prodotti senza una formazione tecnica. Per questo motivo molti prodotti pericolosi sono limitati agli usi professionali e non sono disponibili al pubblico.

Anche il trasporto rappresenta un elemento critico. Alcuni prodotti richiedono personale formato, attrezzature specifiche e procedure precise per gestire eventuali incidenti, come sversamenti o incendi.

Questa differenza tra tipi di utilizzatori è fondamentale anche dal punto di vista informativo. Un prodotto destinato a un contesto industriale si inserisce in un ambiente dove esistono formazione, procedure, dispositivi di protezione e controlli strutturati. Nel mondo professionale queste tutele esistono ancora, ma in forma spesso più ridotta. Il consumatore finale, invece, si colloca all'estremità più fragile della catena, perché non dispone necessariamente di competenze tecniche. Anche per questo la normativa modula disponibilità dei prodotti, obblighi informativi e modalità di commercializzazione in funzione del destinatario.

6. Conclusioni: comprendere per utilizzare in sicurezza

Il sistema normativo europeo sulle sostanze chimiche è complesso, ma risponde a una logica precisa. REACH, CLP e BPR lavorano insieme per garantire sicurezza, trasparenza e controllo.

L'etichetta rappresenta il primo livello di comunicazione, la scheda di sicurezza il vero strumento operativo, mentre l'UFI consente di gestire le emergenze in modo efficace.

Comprendere questi strumenti significa non solo rispettare la normativa, ma utilizzare i prodotti chimici in modo consapevole, riducendo i rischi e aumentando la sicurezza in ogni fase del loro utilizzo.

Nel caso dei biocidi e dei prodotti che li contengono o li incorporano, questa consapevolezza richiede un'attenzione in più: capire se ci si trova di fronte a una sostanza o miscela soggetta al CLP, a un prodotto biocida sottoposto al BPR o a un articolo trattato soggetto a specifici obblighi informativi. Distinguere correttamente questi piani non è un esercizio teorico, ma il presupposto per applicare bene la norma, comunicare in modo corretto e costruire una gestione del rischio realmente efficace.